



Comune di Rimini

Il Segretario Generale

Piazza Cavour, 27- 47900 Rimini  
tel. 0541 704225  
[www.comune.rimini.it](http://www.comune.rimini.it)  
laura.chiodarelli@comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409

Prot. n. 157626

Rimini, 27 agosto 2014

**AI SINDACO**

**SEDE**

**Oggetto:** Trasmissione esame del referto semestrale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni di cui all'art. 148 del T.U.E.L.– **Referto relativo al secondo semestre dell'anno 2013.**

Acquisite le necessarie informazioni dagli uffici, con la presente si trasmette in allegato l'esame del referto riferito al 2° semestre 2013, Deliberazione n. 179/2014 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, con le precisazioni a seguire:

**- Quesito 1.6: Individuazione degli obiettivi gestionali per le società partecipate nel secondo semestre 2013.**

La Corte dei Conti Emilia Romagna rileva che il Comune di Rimini non ha assegnato alle proprie società partecipate, nella "relazione previsionale programmatica 2013-2015", gli "obiettivi gestionali" (con riferimento a precisi standard qualitativi e quantitativi) come invece previsto dall'articolo 147 del medesimo D.Lgs.267/2000.

A tal proposito si sottolinea che il rilievo era stato posto anche per il I semestre 2013 con deliberazione n. 16/2014 e pertanto, già argomentato nella nota prot. n. 54811 del 24/03/2014, che si richiama.

Lo stesso referto compilato per il II semestre, pur riportando una risposta negativa al quesito in argomento, precisava che l'individuazione di obiettivi gestionali attraverso lo strumento della relazione previsionale programmatica avrebbe trovato attuazione nella redazione della relazione per il triennio 2014-2016, cosa effettivamente avvenuta, con l'inserimento, in tale documento, del paragrafo "Obiettivi programmatici degli organismi gestionali dell'ente con partecipazione maggioritaria del/di Comune di Rimini/Rimini Holding s.p.a. 2014-2016.

**- Quesito 1.27: Percentuale di beni e servizi acquistati dall'Ente mediante ricorso a centrali di committenza rispetto al totale degli impegni assunti nel semestre a tale titolo**

La Corte dei Conti Emilia Romagna rileva una bassa percentuale di ricorso alle centrali di committenza con un probabile insufficiente utilizzo dello strumento per diversi Enti. Non viene fornita una soglia percentuale di riferimento per valutare l'adeguatezza del ricorso allo strumento delle centrali di committenza; viene invece rilevato positivamente il trend di miglioramento (se superiore al 10%) per quelle amministrazioni che hanno aumentato il ricorso a centrali di committenza tra il I ed il II semestre 2013.

Per quanto riguarda l'Amministrazione, in sede di compilazione del referto in esame si è scelto di esporre il dato annuale e non riferito solamente al II semestre perché quest'ultimo sarebbe risultato poco attendibile, in considerazione del fatto che molti impegni coprono un periodo pari all'anno solare ed avvengono nel I semestre dell'anno. Pertanto la percentuale annuale è risultata dell'8,52%, comunque superiore a quella del primo semestre (2,67%).

Esponendo il dato relativo esclusivamente al II semestre la percentuale sarebbe risultata del 31,47% e ci avrebbe posto tra le Amministrazioni per le quali viene sottolineato il trend di miglioramento, in quanto superiore al 10%. Ciò per effetto della contabilizzazione del consistente impegno di spesa per illuminazione pubblica in data 17/12/2013.

**Quesito 1.34 b Numero delle procedure negoziate, senza pubblicazione del bando, evidenziando i casi di applicazione dell'art. 57, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettera b)**

In un solo caso l'invito alla procedura negoziata degli operatori economici non è stato preceduto da alcuna forma di pubblicità mirante ad acquisire richieste di partecipazione.

Ciò è stato motivato (come emerge dalla DD a contrattare n.336/2013) dal fatto che l'intervento ("Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria alla viabilità comunale a servizio del Nuovo Palacongressi"), era assistito da contributo regionale per una quota superiore al 50%, e il rispetto del termine di inizio lavori, pena la decadenza dal finanziamento, ha determinato l'opportunità di procedere celermente in via negoziata, non disponendo dei tempi utili per dare pubblicità alla procedura. I principi di cui al Codice dei contratti sono stati comunque garantiti dall'invito alla procedura (del valore di 145.000 euro) di 16 operatori economici. In tutti i casi in cui è stato possibile, comunque, si è provveduto non solo a far precedere l'invito a procedura negoziata da avviso pubblico, ma a privilegiare le procedure di affidamento "aperte", anche nei casi in cui l'importo lavori fosse sotto la soglia del milione di euro.

Nel II semestre 2013, sono state bandite n. 3 procedure aperte per lavori al di sotto della soglia del milione di euro.

Non è superfluo ricordare che tra gli Enti citati nella Deliberazione n. 179/2014 della Corte dei Conti – Emilia-Romagna in argomento, il solo Comune di Rimini ha dato attuazione a preliminari procedure di evidenza pubblica, peraltro non espressamente previste dalla Legge.

**Quesito 1.37:** si precisa che nel corso del 2013 sono stati promossi complessivamente n° 196 nuovi procedimenti, di cui 25 non hanno avuto seguito legale e 26 affidati a legali di fiducia delle Compagnie assicurative; in riferimento al nuovo contenzioso sono stati affidati, su base annua, a legali esterni 20 cause e in 19 casi l'incarico è stato affidato congiuntamente ad un legale interno. Nel corso dell'anno 2013 i legali hanno partecipato a 321 udienze riguardanti sia il contenzioso attivato nell'anno sia quello ancora pendente. La decisione di affidare incarichi di difesa legale a professionisti esterni è sempre accompagnata da puntuale motivazione in ordine alla specificità della natura del contenzioso in oggetto e alla conseguente esigenza, al fine di una più forte tutela dell'ente, di dotarsi di competenze ulteriori rispetto a quelle disponibili.

Per quanto riguarda gli incarichi esterni della seconda metà del 2013 trovano ragion d'essere nelle seguenti motivazioni:

- a) una quota è dovuta a particolari esigenze di specializzazione;
- b) una quota è riconducibile a conferma di incarichi conferiti in precedenti gradi di giudizio -in caso di appello o ricorso in Cassazione- atteso che sarebbe illogico e financo controproducente per l'ente sostituire il legale che ha già una personale e approfondita conoscenza di cause alquanto complesse;
- c) una quota è attribuibile, infine, ad esigenze organizzative dell'ufficio in presenza di particolari congiunture in cui il carico di lavoro in atto (con correlate scadenze, stante i termini per lo più di tipo perentorio che governano l'attività giudiziale) è tale da non consentire l'assorbimento di altre controversie o, quantomeno, di poterle seguire con la doverosa diligenza.

Per informazioni maggiormente dettagliate si rimanda alla Relazione illustrativa al Rendiconto di Gestione 2013, pagine 30 e seguenti, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 3/04/2014.

Distintamente

**Il Segretario Generale**  
(Dott.ssa. Laura Chiodarelli)